

dossier

31 luglio 2018

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato

A.G. 32

Tavola sinottica degli elementi emersi nelle audizioni





SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 35/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Atti del Governo n. 32/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Testo a fronte A.G. 32 con osservazioni dei soggetti auditi..... | 9 |
| Testo a fronte dei principi contabili con osservazioni dei soggetti auditi | 67 |

Testo a fronte A.G. 32 con osservazioni dei soggetti auditi

Testo a fronte A.G. 32 con osservazioni dei soggetti auditi

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------|---|
| <p align="center">Art. 10-bis <i>Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza</i></p> | <p align="center">Art. 10-bis <i>Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza</i></p> | | |
| <p>1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:</p> <p>a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosectori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; (44)</p> <p>b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;</p> <p>c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <p>cui all'articolo 9, comma 1; c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).</p> | | | |
| <p>2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.</p> | <i>Identico</i> | | |
| <p>3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi</p> | <p>3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi</p> | <p>Art 3, comma 1, lett. a)</p> | <p>Corte dei conti (audizione): a) rileva che la nuova versione della normativa comporta la perdita del riferimento al potere del singolo ministro di valutare le ragioni della persistenza o meno di leggi pluriennali in scadenza; b) con riferimento alla sezione della NADEF volta ad evidenziare gli importi delle leggi pluriennali - oltre che</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|---------------------------------|---|
| <p>pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.</p> | <p>pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma; con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziati, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa.</p> | | <p>in raccordo con il cronoprogramma - anche in base ai nuovi principi della cd. "competenza potenziata", si rileva che, essendo il nuovo istituto dell'impegno sottoposto al momento a sperimentazione (il cui esito tuttavia non è vincolante) ed entrando esso in vigore il 1° gennaio 2019, la riformulazione della norma nel senso esposto sembra al momento prematura. Va valutata pertanto l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore su tale aspetto.</p> <p>Ufficio parlamentare di bilancio:</p> <p>- osserva che la relazione sulle spese pluriennali è difficilmente consultabile per la mole di informazioni che contiene, (con una utilità oltretutto limitata dal fatto che tali informazioni non sono fornite in formato elaborabile). Suggestisce pertanto di privilegiare la disponibilità di informazioni di dettaglio in banche dati pubblicate sul sito del Governo, liberamente elaborabili e consultabili, mentre le relazioni al parlamento potrebbero contenere analisi più sistemiche e sintetiche delle politiche esaminate.</p> |
| <p>4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere</p> | <p>Soppresso</p> | <p>Art 3, comma 1, lett. b)</p> | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|--------------------------|---|
| pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. | | | |
| 5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. | 5. La rilevazione di cui al comma 3 costituisce la base informativa per il monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f) | Art 3, comma 1, lett. c) | |
| 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------|---|
| <p>ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.</p> | | | |
| <p>Art. 18 <i>Fondi speciali</i></p> | <p>Art. 18 <i>Fondi speciali</i></p> | | |
| <p>3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria</p> | <p>3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura</p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|---------------------------------|--|
| <p>prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a).</p> | <p>finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a).</p> | <p>Art 9, comma 1, lett. a)</p> | |
| <p>Art. 21 <i>Bilancio di previsione</i></p> | <p>Art. 21 <i>Bilancio di previsione</i></p> | | |
| <p>1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel</p> | <p><i>identico</i></p> | | <p>Ragioneria generale dello Stato: - propone la seguente riformulazione "Comma 1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|--|
| <p>DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenza, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.</p> | | | <p>vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle variazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenza, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione." [vedi anche osserv. su art. 30, co. 2]</p> |
| <p>5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:</p> <p>a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;</p> <p>b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;</p> | <p><i>identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|-----------------|--|
| c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni | | | |
| 8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. | <i>identico</i> | | Ragioneria generale dello Stato Propone la seguente riformulazione: comma "8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) . [vedi anche osserv. su art. 30, co. 2] |
| 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio: a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti. Per ciascuna unità elementare di bilancio sono indicate | 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio: a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di | Art 2, comma | Corte dei conti (audizione): - rileva che la modifica si limita a sostituire il riferimento all'unità elementare di bilancio con quello alle azioni, per quanto concerne la struttura delle note integrative. Ciò appare opportuno, se si parte dal presupposto che, comunque, le azioni, insieme agli obiettivi, costituiscono il criterio cui informare le predette note, come prescrive l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (n. 23/2017). Osserva, peraltro, che al momento, il passaggio dal capitolo all'azione non è formalmente definito, essendo sottoposto a sperimentazione, sicché, solo in caso di esito positivo di quest'ultima (art. 25-bis, richiamato, commi 7 e 8, della legge n. 196/2009), si potrà dare un fondamento solido alla proposta di strutturare le note integrative con riferimento alle azioni |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|--|--|----------------|---|
| <p>le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;</p> | <p>riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;</p> | 1, lett. b) | |
| <p>17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio</p> | <p>17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio</p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|-------------------------------|--|
| precedente. | precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. | Art 1 | |
| Art. 23 <i>Formazione del bilancio</i> | | | |
| 1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. | <i>identico</i> | | Ragioneria generale dello Stato Propone la seguente riformulazione: "Comma 1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando, per le autorizzazioni pluriennali di spesa a carattere non permanente , l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore." <i>[vedi anche osserv. su art. 30, co. 2]</i> |
| 3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di | 3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati , per motivate | Art 4, comma 1, lett a) | Corte dei conti (audizione) Osserva che l'inserimento della parola "programmati" potrebbe essere superflua, in quanto la struttura stessa delle leggi in questione (in riferimento ad entrambe le |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|---|---|----------------|---|
| <p>ciascuno stato di previsione, possono essere:</p> <p>a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;</p> <p>b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).</p> | <p>esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:</p> <p>a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo ivi incluse le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;</p> <p>b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).</p> | | <p>lettere a e b del comma 3 dell'art. 23 qui in esame) comporta valutazioni e proiezioni ultratriennali. Ove invece con l'aggettivo "programmati" si intenda, fare riferimento ai saldi programmatici, andrebbe valutato se la modifica non debba essere limitata alla sola ipotesi di cui alla lettera b) (non attenendo, quest'ultima, alla costruzione dei "tendenziali", bensì alla cosiddetta "manovra", intesa a colmare la differenza tra previsioni tendenziali ed obiettivi programmatici)</p> <p>Osserva che la formulazione della lettera a) potrebbe essere resa più coerente con il sistema spostando l'inciso "ivi incluse le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2," dopo il richiamo della lettera b), trattandosi delle medesime leggi.</p> <p>Corte dei Conti (parere 6 luglio)</p> <p>Evidenzia l'opportunità di prevedere che non siano consentiti aumenti di spesa netti nelle rimodulazioni orizzontali riferite al primo triennio, compensati in esercizi successivi non definiti (in quanto osta il vincolo del rispetto dei saldi di finanza pubblica)</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Propone la seguente riformulazione:</p> <p>"3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:</p> <p>a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le rimodulazioni</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|--|---|
| | | | <p>delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, nonché alle altre autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nell'arco temporale pluriennale del piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;</p> <p>b) rfinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).”</p> <p><i>(Vedi anche osservazione CdC su art. 30, comma 2, e connesse proposte di riformulazione della RGS).</i></p> |
| <p>Art. 25-bis <i>Introduzione delle azioni</i></p> | <p>Art. 25-bis <i>Introduzione delle azioni</i></p> | | |
| <p>6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.</p> | <p>6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.</p> <p>L'elenco delle azioni individuate può essere aggiornato con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato.</p> <p>Per effetto dell'approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, i conseguenti decreti di variazione di bilancio possono istituire nuove azioni e modificare</p> | <p>Art 2, comma 1, lett a)</p> | <p>Relatori</p> <p>Segnalano che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 già definisce modalità di aggiornamento delle azioni, analoghe a quelle proposte dal citato articolo 2. Inoltre, l'articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nel demandare a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dell'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni, terminata la fase sperimentale, costituiranno le unità elementari di bilancio, rimette al predetto decreto la possibilità di modificare le azioni già individuate. Pertanto, in ordine alle modalità di aggiornamento e modifica delle azioni evidenzia, ravvisano l'esigenza di un più chiaro coordinamento normativo tra il testo vigente dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e le modifiche previste dall'articolo 2 in esame, anche tenendo conto di quanto già stabilito dall'articolo 4 del</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|--|--|----------------|---|
| | <p>quelle esistenti. I medesimi decreti sono comunicati al Parlamento.</p> | | <p>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, di individuazione delle azioni.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Propone innanzitutto una riformulazione dell'articolo 25-bis per meglio coordinare le disposizioni dell'art. 25-bis con il contenuto dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 ottobre 2016.</p> <p>Corte dei conti (audizione)</p> <p>Rileva che la proposta di modifica va coordinata con l'art. 21, comma 2-ter, riguardante la revisione dei programmi (e quindi dei relativi contenuti). Rimarca inoltre l'asimmetria di una regolamentazione della stessa materia ad opera di fonti di rango diverso (dPCM che individua le azioni e legge di bilancio). Infine, per consentire di poter disporre in ogni momento del quadro completo aggiornato delle azioni in essere, al di là della pur doverosa comunicazione al Parlamento della singola modifica o integrazione, si potrebbe prevedere un'informazione aggiornata e complessiva, anche ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (relativo alla trasparenza), con le modalità informatiche che saranno individuate dal Governo.</p> |
| <p>7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio</p> | | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| <p>precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.</p> | | | |
| <p>8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo</p> | <p><i>identico</i></p> | | <p>Ragioneria generale dello Stato Propone la seguente riformulazione: "8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 6, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del medesimo comma 6".</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|--|--|
| 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6. | | | |
| Art. 30 <i>Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente</i> | Art. 30 <i>Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente</i> | | |
| 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. | 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. | Art 4, comma 1, lett b) | |
| 2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziare annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere riscritte, con la legge di bilancio, | 2. Con il disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, si può proporre, dandone evidenza in appositi allegati e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, alle seguenti rimodulazioni: a) ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo | Art 4, comma 1, lett b) Vedi art. 30 co 1 legge n. 196/2009 (vigente) | Relatori In merito alla formulazione della lettera a) andrebbe chiarito se la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, riguardi sia le autorizzazioni pluriennali a carattere permanente sia quelle a carattere non permanenti. Nel caso delle permanenti andrebbe indicato l'ambito temporale a cui riferire il vincolo finanziario complessivo, quale, ad esempio, quello definito dal bilancio pluriennale. In generale, segnalano la necessità di una più puntuale formulazione del comma 2 dell'articolo 30. Corte dei conti (audizione) Osserva che la formulazione della norma potrebbe |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|--|
| <p>nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.</p> | <p>autorizzato dalla legge; b) per le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.</p> | | <p>essere resa più chiara rispetto, soprattutto, alla differenziazione tra componente tendenziale delle modulazioni di cui all'art 23, co 3, lettera a), in quanto implicata dal vincolo al cronoprogramma, e componente "discrezionale" delle riprogrammazioni di cui alla lettera b), dell'art. 23, comma 3, con il vincolo dei saldi-obiettivo. Una maggiore chiarezza appare necessaria anche in quanto le due aree di intervento si riferiscono alla medesima tipologia di leggi interessate (almeno per la parte relativa ai cd. "fattori legislativi").</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Propone (In sintonia con l'osservazione precedente) la seguente riformulazione:</p> <p>"2. Con il disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, si possono proporre, dandone evidenza in appositi allegati e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, alle seguenti rimodulazioni:</p> <p>a) ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la rimodulazione in un arco temporale pluriennale delle relative quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge o, nel caso di spesa permanente, dell'importo complessivo della rimodulazione proposta;</p> <p>b) per le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi."</p> <p><i>(vedi anche riformulazioni proposte dell'art. 21, commi 1-sexies e comma 8, nonché dell'art. 23 comma 1-ter e comma 3).</i></p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------------------------|--|
| Art. 33 <i>Assestamento e variazioni di bilancio</i> | Art. 33 <i>Assestamento e variazioni di bilancio</i> | | |
| 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. | <i>Identico</i> | | |
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio , ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. | 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti , alle variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa , occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento , ai fini della gestione e della rendicontazione. | Art 4, comma 1, lett c), punto 1 | Relatori Ritengono opportuno circoscrivere l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle variazioni di bilancio, giacché il riferimento agli effetti non recepiti nel disegno di legge di bilancio appare non sufficientemente puntuale. |
| 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| finanziare spese correnti. | | | |
| <p>4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.</p> | <i>Identico</i> | | |
| <p>4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5</p> | <i>Identico</i> | | <p>Corte dei conti (audizione) Osserva che l'interpretazione del riferimento ai vincoli di spesa relativamente agli "oneri inderogabili" di cui al comma 4-<i>bis</i> dell'art. 33 della legge n. 196/2009 (flessibilità per decreto direttoriale) appare problematica: auspica, pertanto, una riformulazione della norma.</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. | | | |
| 4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. | <i>Identico</i> | | |
| 4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti. | | | |
| 4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. | <i>Identico</i> | | |
| 4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------------------------|---|
| nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati; | | | |
| 4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento. | <i>Identico</i> | | |
| 4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare. | <i>Identico</i> | | |
| | 4-nonies. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversi con decreti del Ministro competente, fatta eccezione per i fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma I, della legge 27 dicembre | Art 4, comma 1, lett c), punto 2 | Corte dei conti (audizione) Osserva che la finalità della norma (volta a limitare la compensabilità tra capitoli di programmi diversi in base a leggi settoriali solo ai fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi e per i fondi a disposizione per le forze armate) è da condividere, costituendo, le attuali eccezioni, una fattispecie che, ancorché disciplinata con leggi settoriali, si pone in dissonanza rispetto all'ordinamento contabile, che si impernia sul programma l'unità di voto del Parlamento, da fissare |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|----------------|--|
| | 2002, n. 289, e per i cosiddetti Fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze annate. | | <p>con la legge di bilancio, e vieta, in linea generale, modifiche amministrative tra programmi. Al riguardo rileva, tuttavia, l'opportunità di valutare la coerenza della disposizione con altri commi del medesimo art. 33, riguardanti i fondi da ripartire e la possibilità di variazioni compensative per spese per acquisto di beni e servizi tra centri di responsabilità tramite decreti interdirettoriali.</p> <p>Ufficio parlamentare di bilancio</p> <p>Ricordando che il disegno di legge di assestamento rappresenta l'unico documento che offre al Parlamento una rappresentazione sistematica delle variazioni intervenute dopo la legge di bilancio, rileva l'utilità di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione, ad es. con cadenza mensile, dell'elenco elaborabile degli atti di variazione intervenuti nel periodo a livello di unità di voto, distinti per natura; - la pubblicazione, con frequenza anche trimestrale, di informazioni sulle variazioni amministrative avvenute nel periodo all'interno dell'unità di voto, per classi di decreto, con un formato simile a quello proposto nelle relazioni che accompagnano la legge di assestamento e il rendiconto. |
| Art. 34 <i>Impegno a pagamento</i> | Art. 34 <i>Impegno a pagamento</i> | | |
| 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. | | | |
| <p>2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante</p> | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| <p>l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.</p> | | | |
| <p>2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| <p>previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono</p> | | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| <p>economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.</p> | | | |
| <p>3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.</p> | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall' A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|---|---|----------------------------------|--|
| 4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. | <i>Identico</i> | | |
| 5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. | <i>Identico</i> | | |
| | 5-bis. Al fine di consentire la corretta gestione del piano finanziario dei pagamenti, la tempestiva gestione e l'assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell'esercizio finanziario, le competenti amministrazioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni di bilancio e la connessa documentazione in tempo utile per permetterne il perfezionamento nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari previste per l'assunzione degli impegni. | Art 4, comma 1, lett d), punto 1 | <p>Corte dei conti (audizione) Osserva che al fine rendere effettiva la disposizione, sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale le amministrazioni sono tenute alla trasmissione alla RGS delle richieste di variazioni</p> <p>Ragioneria generale dello Stato Ritiene più opportuno demandare l'individuazione del termine entro cui inviare le richieste di decreti di variazione ad apposita circolare (anziché stabilirlo sul testo normativo), per evitare di compromettere la maggiore flessibilità di bilancio cui tende la riforma, e anche per modulare tale termine in relazione alle diverse circostanze che possano presentarsi ogni anno alla scadenza dell'esercizio finanziario. Tale termine dovrà prevedere necessariamente un congruo anticipo nell'invio della richiesta rispetto alle scadenze amministrative previste alla fine di ogni anno per gli impegni e i pagamenti.</p> |
| 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese | 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per | Art 4, comma 1, lett d), punto 2 | <p>Relatori Ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, si potrebbe continuare a far riferimento al concetto di impegno, sebbene tardivo, anziché a quello di variazione di bilancio introdotto dalla disposizione in esame, giacché la conservazione nel conto dei residui</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| <p>decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:</p> <p>a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;</p> <p>b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.</p> | <p>le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. Le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti a:</p> <p>a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;</p> <p>b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo, nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti di cui al periodo precedente o i cui decreti siano</p> | | <p>presuppone comunque un atto di impegno delle relative somme. Conseguentemente, in relazione ad impegni concernenti risorse di parte corrente che non rispettano i requisiti previsti dalla disposizione, si potrebbe introdurre la nozione di inefficacia dei medesimi atti di impegno giacché in tali casi si prevede la confluenza in economia dell'esercizio finanziario scaduto delle risorse interessate.</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| | trasmessi successivamente alla predetta data, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unità le elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa da trasmettere alla Corte dei conti entro il 15 marzo. | | |
| 7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unità elementari di | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilità in fase di gestione. | | | |
| 7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti è predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. (| <i>Identico</i> | | |
| 8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. | <i>Identico</i> | | |
| 8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. | <i>Identico</i> | | |
| 9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. | | | |
| 10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. (| <i>Identico</i> | | |
| 11. È fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli. | <i>Identico</i> | | |
| 12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonché delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici. | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------|---|
| <p align="center">Art. 36</p> <p><i>Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio</i></p> | <p align="center">Art. 36</p> <p><i>Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio</i></p> | | |
| <p>1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:</p> <p>a) conto del bilancio;</p> <p>b) conto generale del patrimonio.</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |
| <p>2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:</p> <p>a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;</p> <p>b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;</p> <p>c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;</p> <p>d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;</p> <p>e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |
| <p>3. Il conto generale del patrimonio comprende:</p> <p>a) le attività e le passività</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------|---|
| <p>finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;</p> <p>b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.</p> | | | |
| <p>4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.</p> | <i>Identico</i> | | |
| <p>5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.</p> | <i>Identico</i> | | |
| <p>6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione,</p> | <i>Identico</i> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|---------------------------|---|
| <p>ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti commutali in materia.</p> | | | |
| | <p>6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestatati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati.</p> | <p>Art 5, comma 1</p> | <p>Relatori Ritengono opportuno precisare che le unità elementari di bilancio dell'entrata e della spesa alle quali si fa riferimento sono quelle afferenti alle entrate finalizzate per legge, giacché tale precisazione risulta solo nella rubrica dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame ma non anche nel testo della disposizione che sarà poi incorporata nella legge n. 196 del 2009.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato Propone la seguente riformulazione "6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate finalizzate per legge affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestatati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati."</p> |
| <p>7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall' A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|--|--|---------------------------------|--|
| Art.38-sexies <i>Sperimentazione</i> | Art.38-sexies <i>Sperimentazione</i> | | |
| <p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.</p> | <p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di almeno due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.</p> | Art. 7, comma 1, lett. b) | |
| Art.38-septies <i>Bilancio di genere</i> | Art.38-septies <i>Bilancio di genere</i> | | |
| 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della | 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della | | Corte dei conti (audizione) Dopo aver rilevato che la modifica proposta sopprime |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------------------|---|
| <p>Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.</p> | <p>Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere.</p> | <p>Art. 8, comma 1</p> | <p>l'inciso relativo alla finalità del bilancio di genere ("determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere"), sostituendola con una formulazione per cui il fine è anche quello "di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere", evidenzia l'opportunità di una diversa formulazione, che faccia riferimento alla necessità di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e riallocando conseguentemente le risorse.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Ritiene che eventuali diverse formulazioni che si riferiscano alla necessità di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche debbano essere valutate politicamente. Al riguardo, andrebbe conseguentemente valutato un maggior coinvolgimento del Dipartimento per le pari opportunità e di altri istituti (es: Istat, INPS,...), valorizzando tale ruolo anche nel dispositivo normativo, prevedendo anche un comitato di indirizzo per fornire sia indirizzi metodologici, sia strumenti per l'attuazione pratica, con vari attori istituzionali ed eventualmente qualche esperto del tema, oltre ai rappresentanti dei ministeri di spesa.</p> <p>Ufficio parlamentare di bilancio</p> <p>Invita a considerare l'opportunità di una transizione verso l'applicazione a regime del bilancio di genere, incorporandone le indicazioni all'interno della decisione annuale di bilancio.</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall' A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------|---|
| <p align="center">Art.39 <i>Analisi e valutazione della spesa</i></p> | <p align="center">Art.39 <i>Analisi e valutazione della spesa</i></p> | | |
| <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |
| <p>2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo,</p> | <p><i>Identico</i></p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|---------------------------|---|
| l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati. | | | |
| 3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a). | <i>Identico</i> | | |
| 4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41 , il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli | 4. Per le attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le informazioni | Art. 9, comma 1, lett. b) | Corte dei conti (audizione) Dando atto che con la nuova formulazione sembrerebbe risolversi un problema di coordinamento della legge di contabilità (dal momento che la norma che prevedeva il rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato è stata abrogata dal d.lgs. n. 90/2016), rileva la necessità di altri interventi di coordinamento normativo (ad esempio in riferimento al d.lgs. n. 123/2011, art. 25, in materia di controlli). |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditati |
|--|--|----------------|---|
| <p>obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p> | <p>che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p> | | |
| <p>Art. 44-ter <i>Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria</i></p> | <p>Art. 44-ter <i>Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria</i></p> | | |
| <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai</p> | <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai</p> | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall' A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|---|---|
| <p>sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.</p> <p>Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.</p> <p>A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.</p> | <p>sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. In alternativa alla gestione tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.</p> <p>A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l'operatività delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché, limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in</p> | <p>Art 6, comma 1, lett a), punto 1</p> <p>Articolo 6 comma 1, lett a), punto 2</p> | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|---|---|
| <p>L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.</p> | <p>favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati.</p> <p>L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.</p> <p>Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione.</p> <p>Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo</p> | <p>Art 6, comma 1, lett a), punto 3</p> | <p>Ragioneria generale dello Stato e relatori</p> <p>Propongono la seguente riformulazione dell'ultimo periodo:</p> <p>“Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione alla contabilità ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio.”</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|----------------|---|
| | anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio. | | |
| <p>2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.</p> | | | |
| <p>3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.</p> | | | |
| <p>4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla</p> | | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------|---|
| <p>Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.</p> | | | |
| <p>5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> | | | |
| <p>6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.</p> | | | |
| <p>7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di</p> | | | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|---|--------------------------------|---|
| <p>riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p> | | | |
| <p>8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2.</p> | <p>8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo.</p> | <p>Art 6, comma 1, lett b)</p> | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|----------------------------|---|
| <p align="center">Art. 44-quater</p> <p><i>Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale</i></p> | <p align="center">Art. 44-quater</p> <p><i>Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale</i></p> | | |
| <p>1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di</p> | <p>1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.</p> | <p>Art. 6, comma 2</p> | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|--|-----------------|---|
| giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili. | | | |
| <p>2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo</p> | <p>2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle entrate e delle spese, previsti dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.</p> | Art. 6, comma 2 | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|--------------------|--|
| 2001, n. 165, e successive modificazioni. | | | |
| 3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. | 3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente entro 90 giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili. | Art. 6, comma 2 | <p>Relatori</p> <p>Si valuti l'opportunità di precisare meglio, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, a quali competenze stipendiali debba farsi riferimento e se alla luce della legislazione vigente l'imputazione delle sanzioni alle predette competenze debba essere assoggettata a limiti specifici.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Ritiene che ai fini della determinazione di un limite alle trattenute sulle competenze stipendiali, debba farsi riferimento alla vigente normativa di cui all'art. 2 del DPR n. 180/1950, e che l'individuazione delle competenze stipendiali su cui applicare la trattenuta debba essere effettuata alla luce di tale normativa. Laddove si ritenesse necessario esplicitare il riferimento alla predetta disciplina, si potrebbero aggiungere, alla fine del comma 3, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180".</p> |
| | 4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. | Art. 6, comma 2 | <p>Relatori</p> <p>Dovrebbe essere chiarito se la disposizione sia applicabile a tutte le ipotesi di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, nel qual caso dovrebbe essere precisata la tempistica del versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato (ad esempio alla fine dell'esercizio) ovvero sia</p> |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|----------------------------|--|
| | | | <p>applicabile alla sola ipotesi di conti correnti bancari o postali aperti in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, nel qual caso tale limitazione dovrebbe essere specificata nel testo della disposizione.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato Propone di inserire nel testo un inciso volto a precisare che il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato debba avvenire nel medesimo esercizio finanziario nel quale gli stessi sono incassati.</p> |
| | <p>5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha</p> | <p>Art. 6, comma 2</p> | |

| Legge n. 196/2009 (Testo vigente) | Legge n.196/2009 (Testo risultante dalle modifiche previste dall'A.G. 32) | A.G. 32 | Osservazioni e proposte di modifica dei relatori e dei soggetti auditi |
|--|--|--------------------|---|
| | consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato. | | |
| | 6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. | Art. 6, comma 2 | Corte dei conti (audizione) Ricorda che benché la disposizione non lo richiami espressamente, l'art. 52 del Codice di giustizia contabile prevede che i responsabili di vertice delle strutture burocratiche delle amministrazioni interessate sono altresì tenuti a presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei conti. |

A.G. 32, articolo 6 comma 3

L'articolo 6, comma 3, del provvedimento prevede l'introduzione del nuovo articolo 7-ter nel D.Lgs. n. 90/2016, che istituisce dei fondi bilancio denominati «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile).

Osservazione dei relatori

Evidenziano la necessità di chiarire se l'istituzione dei citati fondi riguardi, oltre agli stati di previsione dei Ministeri interessati, anche il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che alla Presidenza del Consiglio sono attribuite, a legislazione vigente, funzioni in materia di soccorso civile.

Ulteriori rilievi su disposizioni della legge n.196/2009 di cui l'A.G. 32 non propone la modifica

| Legge n.196/2009 (Testo vigente) | Osservazioni dei relatori e dei soggetti auditi |
|---|---|
| Art. 22-bis Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri | |
| <p>1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.</p> <p>2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.</p> <p>3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei</p> | <p style="text-align: center;"><i>Sulla programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri – Spending review (si riportano a lato gli artt. 22-bis e 23 della legge di contabilità):</i></p> <p style="text-align: center;">Ufficio parlamentare di bilancio</p> <p>La procedura non chiarisce il percorso che, a partire dagli obiettivi aggregati, conduce alla quantificazione del contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica da conseguire. Inoltre un aspetto cruciale della procedura top-down riguarda la definizione degli obiettivi di livello superiore prima di passare a quelli successivi, mentre la sequenza dovrebbe partire dalla fissazione del saldo dell'Amministrazione pubblica, da articolare tra entrate e spese idealmente in una prospettiva pluriennale, per poi passare alla ripartizione degli obiettivi di spesa tra i sottosettori, quindi tra i comparti e, infine, tra i singoli ministeri (che è il livello del DPCM).</p> <p style="text-align: center;">Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Il percorso dagli obiettivi aggregati al contributo dello Stato alla manovra può essere meglio definito nella relazione che accompagna il DPCM con il quale si definiscono gli obiettivi di risparmio da conseguire attraverso gli accordi, senza necessità di modifiche normative. Infine la procedura top-down si realizza nell'architettura della riforma nel momento in cui si demanda al DEF la ripartizione dell'obiettivo tra sottosettori.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.</p> <p>5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Formazione del bilancio</i></p> | |
| <p>1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.</p> <p>1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.</p> <p>1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di</p> | |

bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.

3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio

| | |
|--|---|
| <p>sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.</p> <p>4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;"><i>Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria</i></p> | |
| <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.</p> <p>2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;</p> <p>b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;</p> <p>c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;</p> <p>d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa; (236)</p> <p>e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.</p> <p>3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi,</p> | <p>Relatori</p> <p>Evidenziano la necessità di rinnovare la delega contenuta all'articolo 50 della legge n.196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, scaduta il 31 dicembre 2017.</p> <p>Ragioneria generale dello Stato</p> <p>Auspica il rinnovo della delega al fine di raccordare in un unico testo la disparata disciplina contabile introdotta negli ultimi anni, anche in attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 196/2009. Questo potrà consentire anche uno snellimento della legge di contabilità, che presenta in effetti molte disposizioni che potrebbero più opportunamente trovare collocazione in un testo unico.</p> |

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Testo a fronte principi dei contabili con osservazioni dei soggetti auditi

Testo a fronte dei principi contabili con osservazioni dei soggetti auditi
(Allegato 1 alla legge n.196/2009 – articolo 7 dell’AG 32)

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|---|---|
| <p>Principio della annualità</p> <p>I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.</p> <p>Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.</p> | <p>1. Principio della annualità</p> <p>I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare.</p> <p>Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.</p> | <p>Corte dei conti non appare chiaro il motivo della soppressione dell'attuale periodo che fa salva la possibilità di provvedimenti legislativi infrannuali, continuando, infatti, a sussistere nell'ordinamento il disegno di legge sull'assestamento (art. 33 della legge di contabilità), alla cui fattispecie si riferisce il periodo che il Governo considera ora superfluo.</p> <p>RGS Ritiene di integrare il testo con la previsione dell'obbligo di elaborare e presentare anche i documenti contabili con scadenze inferiori all'anno. Dopo il primo periodo si aggiunge: “Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all’anno”.</p> |
| <p>Principio dell'unità</p> <p>Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.</p> | <p>2. Principio dell'unità</p> <p>Il bilancio dello Stato rappresenta una entità giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.</p> | <p>Corte dei conti (parere 6 luglio)</p> <p>Non concorda con la prevista possibilità di derogare al principio di unità con diversa disposizione normativa (secondo il Governo ciò sarebbe invece coerente con l'articolo 24, comma 5, della legge di contabilità) La Corte sostiene che, trattandosi di principi attuativi dell'art. 81 Cost. (art. 24 della richiamata legge di contabilità), la possibilità di non far rifluire in bilancio contabilità contemplate da leggi potrebbe indebolire la natura di norma attuativa del precetto costituzionale.</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditati |
|--|--|---|
| <p>Principio della universalità</p> <p>E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.</p> | <p>3. Principio dell'universalità</p> <p>Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla normativa vigente, le gestioni fuori bilancio consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per bilancio.</p> | <p>Corte dei conti ricordato che tale principio, unitamente a quelli dell'unità e dell'integrità, è considerato dalla legge di contabilità (art. 24) tra i "profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione". Ne consegue che sarebbe stato opportuno che non fosse riproposta l'attuale previsione circa la possibilità di derogare a tali principi da parte della normativa sia ordinaria che, in particolare, relativa alla legge n. 196/2009.</p> <p>RGS Propone di espungere le parole "ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla normativa vigente" e di aggiungere nel secondo periodo "Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da legge...". L'ultimo periodo del principio risulta così riformularlo: "Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da legge consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per bilancio.]"</p> |
| <p>Principio della integrità</p> <p>Attraverso l'applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.</p> | <p>4. Principio dell'integrità</p> <p>Il principio dell'integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. E' incompatibile con il principio l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato. Sono invece conformi le</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|--|--|
| | <p>riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate. Il medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali.</p> | |
| <p>Principio della veridicità</p> <p>Il principio della veridicità fa riferimento al principio del <i>true and fair view</i>, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.</p> <p>Tale principio della veridicità si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.</p> <p>Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.</p> <p>I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.</p> | <p>5. Principio della veridicità</p> <p>Il principio della veridicità fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.</p> <p>Il principio della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione nei quali, tale principio, si esplica quale rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.</p> <p>Il principio della veridicità è integrato dai principi di attendibilità e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.</p> <p>I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile.</p> | |
| <p>Principio della attendibilità</p> <p>Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono</p> | <p>6. Principio dell'attendibilità</p> <p>Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni</p> | <p>Corte dei conti</p> <p>Non sono indicate le motivazioni della soppressione degli attuali riferimenti all'assunzione dei parametri storici e programmatici e all'obbligo di estendere tale principio anche ai canoni di predisposizione dei</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|---|
| <p>essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione.</p> <p>L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.</p> | <p>sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformità alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse.</p> <p><i>Cfr. infra</i></p> <p>Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse. L'applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti accompagnatori.</p> | <p>rendiconti: verrebbe meno anche il riferimento alla comparabilità significativa nel tempo e nello spazio, di cui all'attuale formulazione della norma.</p> <p>RGS: Propone di integrare il penultimo periodo come segue: “Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse se tale attendibilità consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio”.</p> |
| <p>Principio della correttezza</p> <p>Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione.</p> <p>Pertanto, è necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.</p> <p>Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.</p> | <p>7. Principio della correttezza</p> <p>Il principio della correttezza impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e rendicontazione.</p> <p>Esso si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili.</p> <p>Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|--|
| <p>Principio della chiarezza o comprensibilità</p> <p>Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.</p> <p>Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente.</p> <p>L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.</p> <p>Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attività svolta e dei sistemi contabili adottati.</p> <p>Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.</p> <p><i>Cfr. supra</i></p> | <p>8. Principio della chiarezza</p> <p><i>Cfr. infra</i></p> <p><i>Cfr. infra</i></p> <p><i>Cfr. infra</i></p> <p>Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprese dagli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.</p> <p>L'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per</p> | <p>Corte dei conti Ccon la nuova formulazione si introduce la finalità in riferimento al monitoraggio, legandola anche al miglioramento della qualità della spesa. La nuova configurazione non ripropone poi il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere più ammissibili.</p> <p>RGS Ritiene che non vada riproposto l'ultimo periodo della formulazione attualmente vigente, in quanto esso è riferito alle amministrazioni pubbliche e non strettamente pertinente al Bilancio dello Stato. Eventualmente tale dettaglio potrebbe essere inserito nel D.P.R. sui principi applicati previsto dall'articolo 38-bis, comma 4.</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|--|
| Cfr. supra | <p>garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa.</p> <p>Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.</p> | |
| <p>Principio della trasparenza Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziare ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni evidenziano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, nonché uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un più</p> | <p>9. Principio della trasparenza</p> <p>Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra gli obiettivi da conseguire per il bilancio dello Stato. La classificazione della spesa per finalità per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziare e gli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. La classificazione della spesa secondo la finalità permette, inoltre, di allocare in modo più efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i diversi settori di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa.</p> <p>Secondo tale principio i sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e con quella funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari. L'affiancamento, a fini conoscitivi,</p> | <p>Corte dei conti Osserva che l'attuale struttura dell'allegato 1 alla legge di contabilità n. 196/2009 non prevede espressamente un riferimento al “principio di specificazione”, sebbene esso costituisca un logico corollario del “principio di trasparenza”. Ritiene opportuno introdurre tale principio, inteso a rafforzare il legame tra le risorse stanziare, gli obiettivi perseguiti dall'unità elementare del bilancio e le sottese autorizzazioni legislative di spesa: tutto questo ai fini sia della decisione che della gestione e della rendicontazione.</p> <p>RGS Propone di integrare il secondo periodo come segue: “La classificazione della spesa per finalità per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziare ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa e gli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.”</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|---|
| trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi. | della contabilità economica a quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano dei conti integrato, garantisce la qualità dei dati di finanza pubblica e rende possibile una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile e una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili stessi. | |
| <p>Principio della significatività e rilevanza</p> <p>Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.</p> <p>A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.</p> <p>Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.</p> <p>Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.</p> | <p>17. Principio della significatività e rilevanza.</p> <p>Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.</p> <p>L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.</p> <p>Il procedimento di formazione del bilancio implica elaborazione di previsioni: la correttezza dei dati di bilancio si riferisce sia all'esattezza aritmetica e contabile, sia alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.</p> <p>Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione e del rendiconto. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|---|
| | utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. | |
| <p>Principio della flessibilità</p> <p>Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, onde evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.</p> <p>Le norme di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:</p> <p>la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;</p> <p>particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva;</p> <p>la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata</p> | <p>10. Principio della flessibilità</p> <p>Il principio di flessibilità riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento. La disciplina vigente di contabilità e finanza pubblica stabilisce varie modalità di applicazione del principio di flessibilità alle quali si rimanda.</p> | <p>Corte dei conti</p> <p>L'ampliamento della flessibilità costituisce uno dei motivi più significativi del recente processo di revisione della contabilità di Stato: andrebbe comunque esplicitato che il principio va sempre coniugato con quello del rigoroso rispetto anche della legislazione vigente di merito.</p> <p>RGS</p> <p>Ritiene opportuno integrare il secondo periodo come segue: "Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento nel rispetto della legislazione vigente di merito.".</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditati |
|--|---|---|
| <p>motivazione per essere effettuata.</p> <p>Principio della congruità</p> <p>La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.</p> <p>La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.</p> | <p>11. Principio della congruità.</p> <p>La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.</p> <p>La congruità va assicurata attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto.</p> <p>La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata, altresì, in relazione agli obiettivi programmati, ai risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso, nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.</p> | |
| <p>Principio della prudenza</p> <p>Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.</p> <p>Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.</p> <p>Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo</p> | <p>12. Principio della prudenza.</p> <p>Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione, sia finanziario che economico, devono essere iscritte solo le entrate e i valori economici positivi effettivamente realizzabili nel periodo considerato; le spese e i valori economici negativi sono limitati alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano dei pagamenti programmato nel periodo di riferimento.</p> <p>Nei documenti contabili del rendiconto, il principio</p> | <p>SIDREA</p> <p>Ritiene che non sia opportuno inserire il periodo “evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi”, in quanto il concetto è già affermato dalla vigente normativa, nonché in altre parti dei principi contabili generali. Lasciarlo in questa sede potrebbe far intendere che l'applicazione del principio della prudenza debba essere più rigorosa per il bilancio finanziario (autorizzatorio) rispetto ai documenti basati sulla contabilità economico-patrimoniale (CEP nel seguito). Dato che si è scelto di mantenere la contabilità a base finanziaria (CF nel seguito) come quella “principale”, andrebbe meglio esplicitata la diversa portata del principio in relazione ai due</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|--|
| <p>la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.</p> <p>Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.</p> | <p>della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.</p> <p>Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto è pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.</p> | <p>sistemi di contabilità.</p> <p>Inoltre, l'espressione "affianca a fini conoscitivi" – già utilizzata in altri provvedimenti normativi (incluso il D.Lgs. 118/2011) – è foriera di fraintendimenti. Il sistema contabile disegnato dal legislatore e che è già in uso negli enti territoriali è integrato, laddove "affianca" lascerebbe intendere una scelta molto diversa di sistemi contabili distinti, non collegati e tenuti in parallelo. Quello che emerge dalla normativa in vigore è invece un sistema appunto integrato, nell'ambito del quale la CF riveste senz'altro il ruolo principale, conferitole dal fatto che il relativo bilancio di previsione ha mantenuto carattere autorizzatorio; tale ruolo primario, comunque, rileva non soltanto per quel che concerne la programmazione delle attività e l'allocazione delle risorse, ma anche con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni in corso d'anno e alla rendicontazione. L'esperienza operativa di Regioni ed Enti Locali, dato anche l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, è tale da non potere per nulla considerare le risultanze della CEP come "secondarie" o "di minore rilievo" ai fini della rendicontazione e del controllo che sui documenti contabili doverosamente esercitano gli organi a ciò deputati, oltre che i cittadini.</p> <p>RGS</p> <p>Ritiene opportuno aggiornare il testo del principio con il riferimento solo ai costi per il budget, come segue:</p> <p>"Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, pur evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e che la contabilità economica patrimoniale, è in affiancamento a essa assolvendo la finalità conoscitiva attribuitale dalla legislazione vigente. Nel bilancio di previsione</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|---|
| | | <p>finanziario devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato e le spese sono limitate alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento.</p> <p>Nei documenti contabili del rendiconto, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.</p> <p>Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto è pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.</p> |
| <p>Principio della coerenza</p> <p>Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.</p> | <p>13. Principio della coerenza</p> <p>Il principio della coerenza presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione.</p> <p>Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili a esse connessi, devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|--|---|
| <p>La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.</p> <p>La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneità ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.</p> | <p>La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.</p> <p>La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.</p> <p>La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione e le direttive e le scelte.</p> | |
| <p>Principio della continuità</p> <p>Il principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla</p> | <p>14. Principio della continuità, della comparabilità e della costanza.</p> <p>Il principio della continuità si fonda sul presupposto che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del principio dell'annualità, se le condizioni</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditati |
|--|---|---|
| <p>preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.</p> <p>Principio della costanza La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.</p> <p>Principio della comparabilità Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.</p> | <p>gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L'applicazione di tale principio assolve alla finalità di garantire la stabilità dell'applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilità nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti contabili.</p> <p>Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione.</p> <p>I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.</p> <p>I principi della continuità e della comparabilità sopra richiamati sono integrati dal principio della costanza che richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e prescrive, nel caso di deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche adottate a livello normativo o amministrativo, che siano descritte nei documenti allegati al bilancio le motivazioni che le hanno determinate.</p> | |
| <p>Principio della verificabilità</p> <p>L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono</p> | <p>15. Principio della verificabilità</p> <p>Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili. La verificabilità impone</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|--|
| essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. | che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi e le priorità prefissate e alla definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti. | |
| <p>Principio della imparzialità (Neutralità)</p> <p>La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.</p> <p>La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.</p> | <p>16. Principio della Neutralità e imparzialità</p> <p>La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.</p> <p>La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.</p> | |
| <p>Principio della pubblicità</p> <p>Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di</p> | <p>18. Principio della pubblicità.</p> <p>Il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione,</p> | <p>Corte dei conti</p> <p>In merito alla pubblicità, da intendersi anche come trasparenza, la nuova versione sembra più attenta a sottolineare gli obblighi informativi tra amministrazioni. Ribadisce l'opportunità che i documenti prodotti in materia finanziaria dal Governo (ad esempio, le relazioni tecniche e gli allegati di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità) siano posti a disposizione in formato</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|---|---|
| <p>previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.</p> <p>Il principio della pubblicità evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.</p> | <p>del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati</p> <p>Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali e ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, le Amministrazioni rendono disponibili nei propri siti web istituzionali, specifiche sezioni (Amministrazione trasparente, OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili al cittadino i dati e le informazioni previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal "Freedom of Information Act" o FOLA per garantire la trasparenza.</p> | <p>rielaborabile e comunque in forme coerenti con quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza: la relazione illustrativa del Governo fa invece presente che, "trattandosi di un principio generale si ritiene che la formulazione proposta non vada integrata con la menzione di specifiche fattispecie".</p> <p>RGS</p> <p>Non ritiene necessario esplicitare in un principio di carattere generale tutti gli atti e i documenti per i quali sussiste l'obbligo della pubblicità, in quanto questi sono già descritti nella normativa primaria, e riservandosi eventualmente di declinare tali informazioni di dettaglio nell'ambito dei principi contabili applicati.</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|---|
| <p>Principio degli equilibri di bilancio</p> <p>L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.</p> <p>Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.</p> <p>Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.</p> <p>Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione</p> | <p>19. Principio del pareggio del bilancio</p> <p>Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economica e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economica e patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio.</p> <p>Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario di bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l'accensione di prestiti.</p> | <p>SIDREA Evidenza che, nonostante il titolo del principio è stato modificato (prima era "principio degli equilibri di bilancio"), per circoscrivere il principio in questione al pareggio contabile del bilancio, eliminando la parte inerente all'equilibrio di bilancio, nel secondo periodo il termine "equilibrio" permane, generando confusione. Ritiene necessario correggere il refuso "economica e patrimoniale" in economico-patrimoniale.</p> <p>RGS Ritiene necessario correggere il refuso "economica e patrimoniale" in economico-patrimoniale"</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|---|
| <p>autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità proprie di ogni amministrazione pubblica. L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero anche il contrario.</p> <p>Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.</p> <p>Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.</p> | | |
| <p>Principio della competenza finanziaria</p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle</p> | <p>20. Principio della competenza finanziaria</p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle</p> | <p>Corte dei conti</p> <p>Sottolinea l'accentuazione della rilevanza della cassa, a tal punto che, sia pur esplicitando un concetto già in essere nel testo al momento</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|---|
| <p>obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.</p> <p>Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:</p> <p>(a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza.</p> <p>L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione</p> | <p>obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio.</p> <p>Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili.</p> <p>L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale l'amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito; la relativa scadenza.</p> <p>L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.</p> <p>L'assunzione dell'impegno è possibile solo in</p> | <p>vigente, viene affermato che “si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria”. Il principio potrebbe implicare, <i>stricto sensu</i>, che il bilancio di cassa (soprattutto) inglobi movimenti di tesoreria, quando ciò invece dovrebbe essere escluso dal sistema, come dimostra il fatto che il saldo di tesoreria costituisce una partita del conto del patrimonio, non di quello del bilancio. In altre parole, sarebbe opportuno chiarire che il rapporto tra tesoreria e terzi, in riferimento alla quota relativa allo Stato, attiene ad una gestione che non riguarda, in via diretta, il bilancio dello Stato. Se così non fosse, la normativa meriterebbe di essere letta alla luce del rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost., in riferimento al principio di annualità, rispetto al quale la gestione di tesoreria rimane estranea.</p> <p>In merito al profilo della nuova competenza relativa alle entrate mediante l'istituto dell'accertamento “qualificato” (introdotto dal D.Lgs. 29/2018), segnala che la normativa prevede l'inizio della sperimentazione, terminata la quale sarà stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le nuove disposizioni acquistano efficacia ai fini della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto. L'entrata in vigore il 1° gennaio 2019 dell'istituto relativo al nuovo accertamento ad opera dell'articolo 11 dello schema in esame appare dunque incoerente con i tempi della sperimentazione in atto, che potrebbe essere in corso anche nel 2019.</p> <p>SIDREA La scelta di passare dal concetto di competenza finanziaria tradizionalmente inteso, costituente una prassi consolidata nelle nostre amministrazioni pubbliche, a quello che in relazione agli enti locali è</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|--|---|
| <p>giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.</p> <p>Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:</p> <p>(a) la ragione del debito;</p> <p>(b) la determinazione della somma da pagare;</p> <p>(c) il soggetto creditore;</p> <p>(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.</p> <p>Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di <i>budget</i>) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.</p> <p>Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.</p> <p>In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.</p> | <p>presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi:</p> <p>la ragione del debito,</p> <p>l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e</p> <p>il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. L'ordinazione e il pagamento della spesa avviene previa predisposizione di un piano finanziario che tiene conto della esigibilità della spesa stessa. Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.</p> | <p>stato definito principio della competenza finanziaria "potenziata", sembra andare verso un rafforzamento della funzione di programmazione del bilancio di previsione, nonché verso un aumento di trasparenza, che dovrebbe migliorare grazie ad una più attendibile misurazione e rappresentazione della posizione debitoria dello Stato . Tale scelta offre inoltre possibilità di utilizzare risorse "certe" per prevenire future situazioni di squilibrio.</p> <p>RGS</p> <p>Propone di sostituire i periodi "Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria." con i seguenti: "Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria di pertinenza del bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria per conto del bilancio dello Stato."</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|---|--|
| <p>Principio della competenza economica</p> <p>Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.</p> <p>Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.</p> <p>La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.</p> <p>Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.</p> <p>Il presente principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al <i>budget</i> (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.</p> <p>La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema</p> | <p>21. Principio della competenza economica.</p> <p>Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Il principio di competenza economica si riferisce alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica (cfr. principio generale della competenza finanziaria), andando a costituire il sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) anche in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.</p> <p>Il principio si applica anche alle rilevazioni di contabilità analitica (<i>budget</i> e <i>rendiconto economico</i>).</p> <p><i>Cfr. supra per il sistema integrato</i></p> | <p>Corte dei conti: La riformulazione appare sovente ripetitiva di criteri e concetti già ampiamente previsti nelle normative di settore, non solo nazionali.</p> <p>SIDREA Evidenzia che la lettura del principio in questione non è agevole. La “prosa” è poco chiara e, in alcuni passaggi, ridondante. Trattandosi del principio maggiormente innovativo per il sistema di contabilità dello Stato, è auspicabile una sua revisione.</p> <p>Al riguardo, il primo e utile riferimento potrebbe e forse dovrebbe essere il testo del medesimo principio allegato al D.Lgs. 118/2011. Sarebbe molto utile una totale uniformità dei principi generali per tutte le amministrazioni pubbliche, così come un chiaro riferimento all'armonizzazione a livello internazionale ed europeo che ha questo principio come asse portante. Più specificatamente osserva quanto segue.</p> <p>Sembra emergere una certa confusione fra “competenza contabile” e “competenza economica”. Se dobbiamo preoccuparci di quando registrare i fatti amministrativi in CEP durante l'anno, allora ci riferiamo alla cosiddetta “competenza contabile” e, pertanto, possiamo affermare che durante il periodo amministrativo le rilevazioni di esercizio – ovvero la registrazione dei fatti di gestione esterna – sono effettuate nel momento in cui quei fatti si manifestano in variazioni effettive (aumenti o di munizioni di cassa) o future (crediti/debiti di regolamento o funzionamento) di risorse finanziarie. Tali variazioni finanziarie devono essere sempre comprovate da apposita documentazione (tipicamente fatture nel mondo delle aziende private) che conferiscono all'operazione carattere di certezza. Nel caso dello Stato, poiché il sistema contabile è di tipo integrato,</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|---|---|
| <p>informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi: integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche; definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici; ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.</p> <p>L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.</p> <p>Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio -</p> | <p>L'analisi economica delle operazioni richiede la preliminare individuazione del cosiddetto mercato relativo alla produzione di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato: data la peculiarità di tali Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettività) ha natura prevalentemente non vendibile, pur potendo essere presenti anche beni e servizi con caratteristiche simili ai beni e servizi privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio (acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito), che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali il processo di scambio sul mercato di beni e servizi è assente, in quanto relativi ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro) che danno luogo a proventi e oneri. Occorre, quindi, definire gli elementi necessari per l'imputazione dei ricavi e dei costi per le Amministrazioni centrali dello Stato e anche per gli altri componenti economici positivi e negativi.</p> <p>Nel caso di processo di scambio sul mercato attraverso acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a</p> | <p>occorre definire la corrispondenza fra una specifica fase del ciclo finanziario delle entrate (tipicamente l'accertamento, ma a volte anche la riscossione) e delle spese (tipicamente la liquidazione, ma a volte anche l'impegno) e la movimentazione dei conti della CEP. In altre parole, è la CF che innesca la CEP onde, in corso d'anno, la rilevazione in CEP è simultanea, ma conseguente a quella in CF: ovvero, senza rilevazione in CF non si registra un fatto di gestione esterna in CEP durante il periodo amministrativo. In sostanza, le scritture continuative in CEP, per quanto possano essere complesse a seguito dell'integrazione con la CF, non sono guidate dal principio della competenza economica. Prova ne sia che, se al termine dell'esercizio noi riportassimo i saldi dei conti patrimoniali ed economici come determinati a seguito delle registrazioni delle operazioni di gestione esterna, avremmo a disposizione solo una misura finanziaria (e non anche economica) del patrimonio e dei valori posti nel conto economico. Per questo motivo il principio della competenza economica entra in gioco – per così dire – al termine del periodo amministrativo quando, allo scopo di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico, è necessario rettificare e integrare i valori rilevati in corso d'anno – con scritture apposite – per potere determinare il patrimonio di funzionamento e la sua variazione netta, nonché le cause positive e negative che hanno determinato il risultato economico di periodo.</p> <p>RGS</p> <p>Al fine di evidenziare come le scritture in contabilità integrata permettano di cogliere le evidenze contabili in competenza economica, propone di riformulare il principio sostituendo il secondo periodo con il seguente:</p> <p>“Il sistema integrato di scritture contabili (o</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|---|---|
| <p>Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi.</p> <p>Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.</p> <p>I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici</p> | <p>disposizione a titolo gratuito o semi gratuito, la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati alla contabilità civilistica (OIC 11), applicabili anche agli altri componenti positivi e negativi della gestione dell'esercizio.</p> <p>I ricavi, come regola generale, devono essere rilevati quando si verificano le seguenti due condizioni:</p> <p>1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solamente formale del titolo di proprietà per i beni e servizi resi. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o messa a disposizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile, o sono resi quando si tratta di servizi messi a disposizione a titolo semi gratuito.</p> <p>I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio vendibile. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. D'altra parte,</p> | <p>contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica (cfr. principio generale della competenza finanziaria), in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.”</p> |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|---|--|---|
| <p>positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti.</p> <p>Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi; per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento); per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; b) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.</p> <p>In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o <i>budget</i>) e che si è realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).</p> | <p>considerando che la produzione delle Amministrazioni centrali dello Stato consiste prevalentemente nel mettere a disposizione dell'intera collettività, e anche dei singoli individui, beni o servizi a titolo gratuito o semi gratuito la correlazione sopra indicata non è riscontrabile nella maggior parte dei casi. Pertanto, in tali casi i costi associati al processo produttivo che comunque ha avuto luogo, vanno rappresentati in corrispondenza all'erogazione del servizio o della prestazione o della messa a disposizione del bene. Per quanto riguarda le altre operazioni non connesse alla produzione di beni e servizi ma di natura erogativa o impositiva (nelle quali rientrano i proventi tributari, gli oneri per trasferimenti e contributi senza controprestazione) che rappresentano una consistente parte delle attività delle Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo a proventi e oneri, la rilevazione avviene quando l'evento è certo; l'effettività dell'evento può essere collegata anche alla relativa manifestazione finanziaria, salvo specifiche operazioni a destinazione vincolata</p> | |
| <p>Principio della prevalenza della sostanza sulla forma</p> <p>Il principio della prevalenza della sostanza sulla</p> | <p>22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.</p> <p>Il principio della prevalenza della sostanza sulla</p> | |

| Legge n.196/2009 – Allegato 1 (testo vigente) | Legge 196/2009 – Allegato 1 (testo risultante dalle modifiche) | Rilievi e considerazioni dei soggetti auditi |
|--|--|---|
| <p>forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.</p> <p>La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l'impiego.</p> | <p>forma costituisce una specificazione del principio della veridicità. L'informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l'esercizio; è necessario, quindi, che tali operazioni e fatti siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva, tenendo conto della realtà che li ha generati. La sostanza finanziaria, economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla disciplina autorizzatoria, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.</p> | |